

(N. 1746)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla X Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati  
nella seduta del 15 giugno 1951 (V. Stampato n. 1964)*

**presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio**

(TOGNI)

**di concerto col Ministro delle Finanze**

(VANONI)

**e col Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 22 GIUGNO 1951

Provvedimenti a favore della zona industriale e portuale di Livorno

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Agli stabilimenti industriali che entro il 31 dicembre 1955 saranno costruiti sulle aree della zona industriale di Livorno, non ancora utilizzate, anche se già vendute alla data della presente legge, si applicano:

a) l'esenzione dal pagamento dei dazi doganali per i materiali di costruzione, per le mac-

chine ed in genere per tutto quanto potrà occorrere al primo impianto degli stabilimenti industriali;

b) l'esenzione per un periodo di cinque anni dalla data di attivazione degli stabilimenti, dalla imposta di ricchezza mobile per i redditi derivanti dall'esercizio degli stabilimenti stessi.

Le stesse esenzioni si applicano altresì agli stabilimenti industriali che dovessero essere ricostruiti anche se trasferiti di proprietà, nonché agli ampliamenti e alle trasformazioni degli stabilimenti già esistenti.

**Art. 2.**

Sono esenti da imposte di registro ed ipotecarie, da tassa di bollo, di concessioni governative e da diritti di segreteria le operazioni, gli atti ed i contratti di vendita delle aree della zona industriale di Livorno da destinarsi alla costruzione, ampliamento, ricostruzione e trasformazione degli stabilimenti di cui al precedente articolo.

**Art. 3.**

Qualora entro il 31 dicembre 1955 non risultino completati la costruzione, l'ampliamento, la ricostruzione e la trasformazione degli stabilimenti indicati nell'articolo 1, sarà dovuto il pagamento dei tributi non versati per effetto delle esenzioni di cui all'articolo 1, lettera a) e all'articolo 2.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

**GRONCHI.**